

# **REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI RADIOCOMUNICAZIONE**

*Approvato con delibera C.C. n. 47 dell'11.6.2002*

## **Art. 1 – FINALITA' E OBIETTIVI DEL REGOLAMENTO.**

1. Con il presente regolamento, con riferimento alle:

- Legge Regionale 6 aprile 2000, n. 54 *“Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione”*;
- Legge 22 febbraio 2001 n. 36 *“Legge quadro sulla protezione delle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”*;
- Delibera C.R.T. n. 12 del 16 gennaio 2002 pubblicata nel B.U.R.T. n. 7 parte seconda *“Criteri generali per la localizzazione degli impianti e criteri inerenti l'identificazione delle aree sensibili ai sensi dell'art. 4, comma 1 della legge regionale 6 aprile 2000, n.54 (disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione)”*

Per quanto sopra e tenuto conto delle previste determinazioni delle Leggi citate, sono stabilite le seguenti finalità e obiettivi:

- a) assicurare la tutela dei lavoratori, delle lavoratrici e della popolazione dagli effetti dell'esposizione a determinati livelli di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ai sensi e nel rispetto dell'art. 32 della Costituzione;
- b) promuovere la ricerca scientifica per la valutazione degli effetti a lungo termine e attivare le misure di cautela da adottare in applicazione del principio di precauzione di cui all'art. 174, paragrafo 2, del trattato istitutivo dell'Unione Europea;
- c) garantire l'ordinato sviluppo e la corretta localizzazione degli impianti, anche mediante l'accorpamento degli impianti di emissione su un unico traliccio;
- d) garantire il contenimento dell'inquinamento ambientale derivante dalle emissioni elettromagnetiche degli impianti, ed il conseguimento, nell'esercizio degli stessi, degli obiettivi di qualità eventualmente fissati dagli atti statali a tal fine emanati;
- e) conoscere la situazione generale relativa al livello di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici anche ai fini dell'autorizzazione all'installazione di nuovi impianti emittenti campi elettromagnetici installati ai fini della trasmissione di segnale per telefonia cellulare (s.r.b.);
- f) fornire correttamente informazioni alle popolazioni interessate;
- g) dotarsi delle procedure amministrative per la presentazione delle istanze relative alla installazione di r.s.b.;
- g) stabilire i criteri per l'attivazione di eventuali risanamenti;

## **Art. 2 - DISCIPLINA PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE E DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA INSTALLAZIONE OD ALLA MODIFICA DEGLI IMPIANTI.**

- 1. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 36/01, le disposizioni del presente regolamento si applicano a tutti gli impianti di telecomunicazione e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenza compresa tra 0 e 300 GHz;

2. ai sensi dell'art. 6 comma 1, lettera a, della L.R.T. 54/00 il Comune provvede al rilascio della autorizzazione all'installazione o alla modifica, anche solo radioelettrica, degli impianti di telefonia mobile e di quelli radiotelevisivi;
3. Ai fini del rilascio dell'atto autorizzativo è stabilito che:
  - a) L'autorizzazione comunale all'installazione o alla modifica, anche solo radioelettrica, degli impianti di telefonia mobile è rilasciata entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza;
  - b) Per quanto disposto dall'art. 7, comma 3 della L.R.T. 54/00, *“qualora gli impianti cui si riferisce la richiesta di autorizzazione siano altresì soggetti a concessione o ad autorizzazione edilizia sono fatte salve le norme che ne disciplinano il rilascio di cui alla L.R.T. 52/99. In tal caso l'Amministrazione deve decidere contestualmente, in merito ai due provvedimenti”*.

### **Art. 3 – INTERVENTI SOGGETTI A CONCESSIONE EDILIZIA.**

1. Sono soggetti a concessione edilizia:
  - a) Nuovi impianti emittenti campi elettromagnetici installati a fini della trasmissione di segnale per telefonia cellulare (s.r.b.), ivi compresi gli impianti mobili;
  - b) Nuovi impianti radiotelevisivi;
  - c) Le modifiche sugli impianti esistenti radiotelevisivi o per la telefonia cellulare emittenti campi elettromagnetici installati a fini della trasmissione di segnale per telefonia cellulare (s.r.b.) che riguardino oltre ai sistemi radianti, il posizionamento delle antenne sul traliccio (quota e azimuth);

### **Art. 4 – INTERVENTI SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE EDILIZIA.**

1. Sono soggetti a autorizzazione edilizia:
  - a) Interventi di sostituzione di parti delle strutture portanti (tralicci, pali, ecc.) e di componenti tecnologiche deteriorate degli impianti, purchè eseguiti con elementi aventi le stesse caratteristiche e prestazioni;
  - b) Sostituzione completa o parziale di impianti portanti che comportino variazioni delle forme e dell'aspetto che possono produrre effetti sul decoro urbano ed anche sul territorio aperto;
  - c) Interventi di soppressione e rimozione degli impianti e bonifica del sito.

### **Art. 5 – DOCUMENTAZIONE TECNICA PER ISTANZE DI AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE.**

1. Ai fini dell'installazione di nuovo impianto di telefonia mobile o radiotelevisivi o per qualunque modifica dei parametri costruttivi degli stessi, il Gestore deve presentare al Comune:
  - a) **Relazione di valutazione Preventiva** dei livelli di campo elettromagnetico relativa all'impianto medesimo, corredata dai necessari pareri Arpat, e del parere della Asl, La relazione di valutazione preventiva deve essere corredata di tutte le informazioni necessarie all'Arpat per l'espressione del relativo parere. Tale relazione di valutazione preventiva deve essere presentata anche nel caso in cui si operi su impianti esistenti anche solo su modeste modifiche ai sistemi radianti esistenti (*vedi casi previsti all'art. 3 comma c*);

- b) **Cartografia** in scala 1:2000 e 1:5000 della zona interessa;
- c) **Planimetrie** corredate da dettagliata descrizione delle destinazioni d'uso (civile abitazione, uffici, ecc.) di tutti gli edifici ricompresi in un raggio minimo di mt: 200;
- d) **Piante, prospetti e sezioni** in scala 1:100 o 1:50 dell'impianto;

#### **Art. 6 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DEI PROGRAMMI DI SVILUPPO.**

1. In attesa della definizione dei criteri previsti dall'art. 4, comma 2, lettera e), della L.R.T. n. 54/2000 i gestori sono tenuti a fornire all'Amministrazione Comunale, sotto il vincolo della riservatezza, il programma biennale di sviluppo delle loro reti ubicati in apposita cartografia in scale 1:10.000 contenente:
  - a) l'ubicazione dei siti di servizio;
  - b) l'ubicazione dei siti di previsione in relazione alla programmazione;
  - c) apposita dichiarazione ove siano specificate le caratteristiche radioelettriche e geometriche dell'impianto *sia esso esistente che di futura localizzazione*, le localizzazioni attuali e le ipotesi di localizzazione futura, da aggiornare e ripresentare entro il 30 giugno di ogni anno.
2. Le eventuali modifiche o integrazioni al programma di sviluppo biennale di cui sopra dovranno essere comunicate entro il termine di ogni anno.

#### **Art. 7 – CRITERI PER L'UBICAZIONE DEGLI IMPIANTI.**

1. Gli impianti per la diffusione radiofonica e televisiva e gli impianti per telefonia cellulare potranno essere installati esclusivamente all'interno delle aree identificate come idonee o compatibili dal comune, previa verifica della compatibilità con i vincoli eventualmente esistenti, in funzione della potenza della sorgente da installare e dei contesti insediativi, nel rispetto di quanto prescritto per le aree sensibili ai sensi del successivo art. 8;
2. **Le aree atte all'installazione degli impianti s.r.b. dovranno essere previste in sede di programmazione generale ed approvate dal C.C..** Salvo verificata impossibilità saranno privilegiate le aree pubbliche, installazioni in aree private dovranno essere vincolate ad atto unilaterale d'obbligo. In tutti i casi secondo i seguenti criteri:
  - a) Aree periferiche, corridoi infrastrutturali e servizi;
  - b) Aree a prevalente funzione agricola.
3. E' stabilito il divieto dell'installazione degli impianti:
  - a) nelle aree di interesse storico architettonico e paesaggistico ambientale con strutture di elevato impatto visivo;
  - b) nelle aree ricomprese nel perimetro di cinquanta metri di distanza da asili, scuole, ospedali, case di cura, aree verdi attrezzate, aree destinate all'infanzia, aree di particolare densità abitativa;

Per quanto disposto dall'art. 1 comma 1 della L.R.T. n.54/2000 e art. 2 comma 3 della L. 36/2001 i divieti di installazione di cui sopra non riguardano le installazioni delle Pubbliche Amministrazioni necessarie a garantire le comunicazioni di pubblica utilità (installazioni della Protezione Civile, Carabinieri, Vigili del Fuoco, Corpo Forestale dello Stato, Guardia di Finanza ecc.).

4. Al fine di limitare il numero degli impianti sul territorio comunale e di conseguenza l'impatto ambientale degli stessi, sono incentivate le installazioni che concentrano più gestori in uno stesso sito fermo restando i limiti di campo elettromagnetico previsti della normativa vigente;
5. Compatibilmente con le strutture esistenti e al fine di limitare l'impatto ambientale dei nuovi siti, sono incentivate le installazioni degli impianti che utilizzino pali o tralicci esistenti o le installazioni che consentano ad uno stesso impianto, più funzioni, quali ad esempio le strutture che consentano contemporaneamente l'installazione di impianti di illuminazione pubblica, di telefonia cellulare, ecc.;
6. Compatibilmente con la natura del terreno e con le infrastrutture esistenti e al fine di limitare l'impatto ambientale dei nuovi siti, sono incentivate le installazioni interrato degli impianti tecnologici (shelter) collegati agli impianti di telefonia cellulare. Dovrà altresì essere prevista e convenzionata la totale rimessa in pristino dell'area in caso di cessazione dell'attività;
7. Nel territorio aperto, ove consentito, l'eventuale inserimento di un nuovo impianto deve seguire i seguenti criteri:
  - a) privilegiare nella scelta del sito aree già in teressate da insediamenti, già servite da viabilità ed accessibili, *al fine di evitare la realizzazione di nuove infrastrutture a servizio della postazione*
  - b) evitare impianti dotati di elementi particolarmente impattanti e tinteggiati con colorazioni vistose, qualora non in contrasto con le esigenze di sicurezza militari e/o civili;
  - c) integrare la nuova installazione con interventi di miglioramento mediante l'inserimento di schermi naturali costituiti da alberature e messa a dimora di alberature ai fini di un corretto inserimento ambientale e morfologico.

#### **Art. 8 – AREE SENSIBILI.**

Le aree sensibili alla installazione degli impianti s.r.b. identificate ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge regionale n. 54 del 6 aprile 2000, dovranno essere individuate in sede di programmazione generale ed approvate dal Consiglio Comunale; dette aree sensibili sono di due tipi:

- a) **aree di interesse storico-architettonico, e paesaggistico ambientale, nelle quali dovranno essere limitati gli impatti di tipo visivo degli impianti;**
- b) **aree ricomprese nel perimetro di cinquanta metri di distanza da asili, scuole, ospedali, case di cura, aree verdi attrezzate, aree destinate all'infanzia, aree di particolare densità abitativa.**

#### **Art. 9 – OBIETTIVI DI QUALITA' INERENTI LE AREE SENSIBILI.**

1. Nelle aree sensibili identificate al precedente art. 8, deve essere perseguito il

raggiungimento degli obiettivi di qualità di 0,5 V/m per i campi elettrici generati da impianti fissi per telefonia cellulare e di 3 V/m per i campi elettrici generati da tutte le altre sorgenti inquinanti rientranti nel campo di applicazione della legge regionale 54/2000, misurati secondo le disposizioni di cui all'art. 4, comma 2, del D.M. 10 settembre 1998, n. 381 e degli allegati B e C dello stesso D.M.;

2. Il raggiungimento degli obiettivi di qualità sopra indicati deve avvenire secondo le seguenti modalità:
  - a) i campi elettrici generati da impianti fissi per telefonia cellulare devono raggiungere il valore di 3 V/m entro anni uno dalla data di pubblicazione della presente deliberazione e l'obiettivo di qualità di 0,5 V/m entro anni tre;
  - b) i campi elettrici generati da tutte le altre sorgenti inquinanti rientranti nel campo di applicazione della Legge Regionale 54/2000 devono raggiungere l'obiettivo di qualità di 3 V/m entro anni tre dalla pubblicazione della presente deliberazione.
3. I nuovi impianti la cui realizzazione sia eventualmente prevista nelle aree sensibili di cui al precedente art. 8 lettera b) devono:
  - a) conformarsi con decorrenza immediata al rispetto del valore di 3 V/m per i campi elettrici generati da impianti fissi per telefonia cellulare e raggiungere l'obiettivo di qualità di 0,5 V/m entro due anni dalla data di rilascio della autorizzazione comunale ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera a) della Legge Regionale 54/2000 e comunque non oltre anni tre dalla data di pubblicazione della delibera del Consiglio Regionale del 16 gennaio 2002 n. 12 (13 febbraio 2002);
  - b) conformarsi con decorrenza immediata al rispetto del valore di 3 V/m per i campi elettrici generati da tutte le altre sorgenti inquinanti rientranti nel campo di applicazione della legge Regionale 54/2000;
4. La realizzazione di edifici nuovi, in prossimità degli impianti autorizzati, può essere consentita esclusivamente qualora sia rispettato l'obiettivo di qualità previsto nel presente allegato.

#### **Art. 10- ACCORDI CON I GESTORI.**

La Regione ed i Comuni promuovono accordi con i gestori, intesi quali persone fisiche o giuridiche che hanno in esercizio gli impianti soggetti alle norme ed alle procedure autorizzative disciplinate dalla legge regionale 54/2000, o con operatori qualificati nel settore, anche avvalendosi della funzione di coordinamento delle Province, al fine di coordinare lo sviluppo delle reti, favorendo, anche in caso di ricollocazione, l'accorpamento degli impianti su strutture di supporto comuni o quantomeno all'interno dei siti comuni, ed ottimizzando l'utilizzo delle aree che ospitano gli impianti stessi e le misure atte alla limitazione degli accessi, nonché riducendo, al contempo, il numero di siti complessivi, compatibilmente con le esigenze di copertura radio delle zone servite dagli impianti e fatto salvo il rispetto dei limiti di campo. A tal fine devono essere comunicati al Comune, da parte degli operatori, siano essi gestori o utilizzatori, tutti gli impianti ripetitori utilizzati.

Gli accordi di cui sopra intervengono precedentemente al termine previsto dall'art. 5, comma 3, della legge regionale 54/2000, per la presentazione da parte dei gestori del programma di sviluppo, e nel rispetto di quanto ivi previsto. Unitamente al citato programma di sviluppo, i gestori presentano un riepilogo delle autorizzazioni comunali ad

essi eventualmente rilasciate ai sensi dell'art. 6 della stessa Legge Regionale. Le modalità di presentazione della documentazione sopra prevista sono quelle dettate dal regolamento regionale di cui all'art. 4, comma 2, della Legge Regionale 54/2000.

I tempi concessi dal Comune per il risanamento, qualora sia prevista la rilocalizzazione, e considerato altresì l'eventuale obbligo di adeguamento agli obiettivi di qualità di cui al precedente art. 8 del presente regolamento, tengono conto delle proposte dei gestori atte a favorire l'accorpamento degli impianti su strutture comuni, o quantomeno in siti comuni.

Tra le azioni di risanamento cui fa riferimento la presente deliberazione, sono da ricomprendersi anche le misure atte a ridurre l'impatto visivo degli impianti, attraverso opportune soluzioni tecniche proposte dai gestori ed accettate dai Comuni.

#### **Art. 11- AZIONI DI RISANAMENTO E FUNZIONI DI VIGILANZA E DI CONTROLLO.**

1. Il controllo viene disciplinato così come previsto dall'art. 14 della Legge 36/2001. Qualora l'Amministrazione Comunale, avvalendosi dell'Arpat e del Dipartimento di prevenzione delle Aziende Unità Sanitarie Locali, riscontri livelli di campo superiori ai limiti ed ai valori previsti rispettivamente dagli art. 3 e 4 del D.M. 381/98, dalla delibera del C.R.T. n. 12 del 13 febbraio 2002 nonché dal presente Regolamento, ordina le azioni di risanamento necessarie al fine di ricondurli entro gli stessi limiti e valori nel rispetto dei criteri di riduzione a conformità;
2. Il Comune qualora accerti nel proprio territorio la installazione di impianti che violino le condizioni di cui sopra, ne dispongono la rilocalizzazione con le modalità procedurali previste per il risanamento degli impianti esistenti dal regolamento regionale di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 54/2000;
3. Le azioni volte al risanamento degli impianti sono obbligatoriamente attuate a cura e spese dei titolari degli stessi e sono effettuate nei tempi e con le modalità disposte dal Comune.
4. Le funzioni di vigilanza e di controllo sono esercitate dall'Arpat e dal Comune ciascuno per le proprie competenze;
5. Avvalendosi dell'Arpat e del Dipartimento di prevenzione delle Aziende Unità Sanitarie Locali in base alle rispettive competenze secondo quanto disposto dall'art. 6, comma 1, della L.R.T. 66/95 ed altresì in applicazione dell'art. 5, comma 1, della stessa legge regionale;
6. In relazione alle modalità e alle finalità per lo svolgimento dei controlli nonché per l'applicazione delle eventuali sanzioni amministrative si applicano agli art. 9 e 10 della L.R.T. 54/2000.

#### **NORMA TRANSITORIA**

**Il Comune di Monte Argentario si riserva, entro un anno dalla approvazione del presente regolamento, di individuare i luoghi ove sarà fatto obbligo collocare o ricollocare le antenne per gli impianti di telecomunicazione.**

**In attesa di individuare, in via definitiva, le aree sensibili in cui consentire l'installazione in deroga, si individuano, a tale scopo, in via provvisoria quelle indicate nell'allegata planimetria, facendo obbligo ai concessionari di impianti eseguiti in deroga fuori dalla attuale previsione di provvedere entro novanta giorni dalla approvazione del Regolamento medesimo e ricollocarli predette aree.**

